Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale

DECRETO N. 116/2020

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400**,** recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dal DPCM 23 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 16 marzo 2018, e integrato dal DPCM 17 luglio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 agosto 2019, in particolare l'articolo 41 da cui risulta che "*rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri di responsabilità, la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo l0 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Alla stipulazione del contratto può anche provvedere un dirigente del medesimo centro di responsabilità, appositamente delegato*";

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "*Istituzione del servizio civile nazionale*", in particolare l'articolo 7, comma 3, che stabilisce "*le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)*";

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 contenente "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente "*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106",* così come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2018 n. 43, "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2019, che attribuisce al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale la nuova denominazione di "*Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*";

VISTO il decreto 8 aprile 2019 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile, registrato dalla Corte dei conti il 3 maggio 2019, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito "*Dipartimento*");

VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 1174 in data 19 dicembre 2018, recante "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2019*", con la quale viene definito l'ammontare della contribuzione dovuta all'Autorità, da parte dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché i termini e le modalità del versamento della contribuzione;

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-2019 - serie generale (Supplemento ordinario n. 45);

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2020 - 2022 della Presidenza, adottato con DPCM 30 gennaio 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019, con il quale l'on. Vincenzo Spadafora è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 settembre 2019, concernente "*Conferimento di incarichi a Ministri senza portafogli*", con il quale all'onorevole Vincenzo Spadafora è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 ottobre 2019 con n. 1875, concernente "*Delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, on. Vincenzo Spadafora*", in particolare l'articolo 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 25 ottobre 2019 con n. 2026, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi è conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

VISTE le disposizioni dettate dall'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, da cui risulta che *"Le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile universale sono predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni*";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "*Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l'articolo 71 del suddetto Codice, in base al quale le procedure di scelta del contraente sono indette, di norma, mediante bandi di gara redatti in conformità ai bandi tipo predisposti dall'ANAC. Tali bandi "*contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera*

C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

VISTA la delibera n. 618 dell'8 giugno 2016 contenente "*Linee guida operative e clausole contrattuali- tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi*", con la quale l'ANAC ha fornito ulteriori indicazioni alle stazioni appaltanti per la corretta predisposizione dei documenti di gara;

VISTA la delibera ANAC n. 1228 del 22 novembre 2017 che ha approvato il Bando- tipo N.1, relativo all'affidamento di servizi e forniture sopra la soglia comunitaria;

VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 23 ottobre 2019, relativo alle compatibilità delle clausole del precitato bando-tipo con il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come novellato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge del 14 giugno 2019, n. 55, nel quale si chiarisce testualmente che "*nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del Disciplinare medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga*";

RITENUTO di dover adattare lo schema del precitato bando ANAC, in modo tale da poter meglio esplicitare, nell'elaborato, le specificità che contrassegnano l'affidamento oggetto di gara per quanto riguarda, in particolare, il valore presunto dell'appalto, il premio unitario posto a base d'asta e le modalità di trasmissione telematica delle offerte;

VISTO il contratto, in scadenza il 7-11-2016, stipulato dall'ex Ufficio Nazionale del Servizio Civile il 16 dicembre 2013, prot. n. 23146 con la Società Cattolica di Assicurazione, società cooperativa con sede in Verona, all'esito di una gara europea che era stata esperita con aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell'art. 81 del previgente Codice dei contratti pubblici, per la copertura assicurativa dei volontari in servizio civile nazionale, in ossequio all'art. 9, comma 3 del precitato Decreto legislativo, verso un premio unitario lordo annuo di euro 73,57;

VISTO il contratto vigente, che verrà a scadenza il 30/04/2020, stipulato dal Dipartimento il 6 maggio 2017, con la Società Generali Italia, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, all'esito di una gara europea che era stata esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, per la copertura assicurativa degli operatori volontari in servizio civile, in applicazione dell'articolo 9, comma 3 del previgente decreto legislativo n. 77/2002, verso un premio annuo lordo differenziato, pari a euro 46,00 per i primi 40.000 giovani avviati nella vigenza contrattuale e a 35,00 per tutti gli altri assicurati;

VISTO l'articolo 1, comma 449 delle legge n. 296 del 2006, in base al quale *" Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali*

centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti";

ACCERTATO che non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla società Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per servizi similari a quelli di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che gli operatori volontari in servizio civile privi di copertura assicurativa da parte dell'INAIL, e che pertanto occorre indire una procedura aperta attraverso la quale aggiudicare l'appalto dei servizi assicurativi a favore degli operatori medesimi, stipulando con la società selezionata un contratto di durata biennale;

CONSIDERATO che il valore complessivo lordo dell'appalto da affidare a seguito della gara in discorso, in rapporto alla durata triennale dell'affidamento, può essere stimato in euro 4.500.000,00, tenendo anche conto, come stabilito dal precitato Codice degli appalti, della eventuale ripetizione dei servizi e di eventuali proroghe tecniche, nei limiti consentiti dalla legge;

CONSIDERATO, altresì, che è preferibile mantenere, come fatto in passato, l'unitarietà dell'appalto per l'oggettiva difficoltà del Dipartimento, nel caso di suddivisione in lotti e di frazionamento delle polizze, di procedere alla gestione di più affidamenti, sia riguardo all'aspetto meramente conclusivo del contratto, sia con riferimento all'esecuzione dello stesso;

RILEVATO che l'onere complessivo a carico dell'Amministrazione dipenderà comunque dall'effettivo numero di giovani oggetto di copertura assicurativa nella vigenza contrattuale, poiché questo Dipartimento non assume fin dall'avvio della procedura aperta, né assumerà in sede contrattuale, alcun impegno di volume;

RITENUTO opportuno fissare un premio unitario lordo a base d'asta differenziato a seconda della consistenza numerica dei giovani da avviare al servizio civile universale nel prossimo triennio (rispettivamente euro 60,00 ed euro 45,00 pro capite);

RITENUTO opportuno, quanto alle condizioni di partecipazione, prevedere nei documenti di gara- nel rispetto dell'art. 83 comma 5 del Codice dei contratti pubblici e conformemente ad analoghe procedure di gara indette direttamente da Consip SpA- adeguati limiti di partecipazione legati alla capacità economico finanziaria dei concorrenti (nella fattispecie sono stati previsti, quali requisiti alternativi tra loro: *una raccolta premi ramo danni* di almeno euro 8.000.000,00 desumibile dagli

ultimi tre bilanci approvati; ovvero *un indice di solvibilità* relativo al comparto danni almeno pari o superiore ad 1,50) tali da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa assicuratrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato, data la natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Infatti, essendo la procedura mirata all'affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari che garantiscano adeguatamente le prestazioni assicurative dedotte nel capitolato tecnico;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Dipartimento all'IVASS con nota del 24 dicembre 2019, prot. 0143593/1.4.4 ;

VISTO il parere reso dall'IVASS- Servizio Vigilanza condotta di mercato il 3 febbraio 2020, con il quale la citata Autorità, nel comunicare di non avere osservazioni da formulare in merito allo schema di capitolato predisposto dal Dipartimento per la prossima gara sulla base delle polizze in essere, ha ritenuto tra l'altro:

- che la determinazione di una base d'asta differenziata a seconda della consistenza numerica dei contingenti complessivi di giovani che potranno prestare servizio nel prossimo biennio rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione appaltante;
- quanto al quesito se la gara debba essere o meno riservata esclusivamente ad imprese assicurative, l'Istituto ribadisce che rientra nella discrezionalità amministrativa della stazione appaltante (secondo l'avviso espresso dall'ANAC con il parere n. 59 del 14/10/2014) "*prevedere l'affidamento di un contratto di assicurazione sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 209/2005 e di riservare conseguentemente l'accesso alla procedura di gara alle imprese di assicurazione iscritte all'albo di cui all'art. 14, comma 4, d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all'art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni*";

RITENUTO di doversi uniformare al contenuto del parere espresso dalla precitata Autorità, sicché la gara de quo sarà riservata esclusivamente ad imprese assicurative iscritte all'Albo previsto dal Codice delle assicurazioni e la procedura aperta sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 50/2016, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, che attribuisce:
-un massimo di 70 punti all'offerta tecnica, espressa sotto forma di migliorie a taluni aspetti del capitolato prestazionale, prendendo in considerazione anche altri aspetti premianti espressamente indicati nel disciplinare dalla stazione appaltante;
-15 punti al premio unitario lordo più basso rispetto alla base d'asta di euro 60,00 per l'assicurazione degli operatori volontari del servizio civile universale da 1 a 40.000 unità;
-15 punti al premio unitario lordo più basso rispetto alla base d'asta di euro 45,00 per l'assicurazione degli operatori volontari del servizio civile universale, oltre la soglia dei 40.000 giovani assicurabili nella vigenza del contratto assicurativo;

RITENUTO di procedere all'approvazione della documentazione di gara, allegata al presente decreto, che comprende, tra l'altro, le tabelle di sinistrosità in relazione all'andamento tecnico del contratto in corso;
RITENUTO di individuare il Responsabile del procedimento (RUP), limitatamente alla fase della procedura ad evidenza pubblica che si concluderà con l'aggiudicazione dell'appalto, nonché il Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC),

DECRETA:

Art.1.

- E' autorizzato l'avvio di una gara sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.60 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 50/2016), per la selezione, con procedura aperta, di una idonea Compagnia assicuratrice con la quale stipulare un contratto disciplinato dal Codice delle assicurazioni, sulla base di un capitolato articolato nelle sotto elencate sezioni, per la copertura dei seguenti rischi connessi all'attività di servizio civile universale:
  -sezione I : infortuni, a favore degli operatori volontari del servizio civile sia in Italia che all'Estero;
  -sezione II : spese di cura a seguito di malattia o d'infortunio, a favore dei volontari, limitatamente alle spese sostenute all'estero;
  -sezione III: responsabilità civile verso terzi, a favore dell'Amministrazione appaltante (Dipartimento), nonché dei volontari sia in Italia che all'estero;
  -sezione IV: vari servizi di assistenza, a favore dei volontari all'estero.

- La gara non sarà articolata in lotti funzionali; il contratto stipulato con l'impresa assicurativa aggiudicataria della gara avrà durata triennale.

- Sono approvati i seguenti atti di gara, allegati alla presente determinazione e da considerarsi parte integrante della stessa:
  - Bando di gara (allegato 1)
  - Disciplinare con i relativi allegati (Allegato 2)
  - Manuale di partecipazione con le regole tecniche per la predisposizione della documentazione in format elettronici (Allegato 3)
  - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 4)
  - Schema di contratto (Allegato 5)
  - Tabelle di sinistrosità (Allegato 6)
  - Patto d'integrità (Allegato 7).

- L'entità dell'appalto è stimata in un importo complessivo lordo di euro 4.500.000,00. Tale valore economico, tuttavia, non costituisce base d'asta per l'aggiudicazione dell'appalto, per il quale il

Dipartimento non assumerà alcun impegno di volume. Non vi sono oneri interferenziali per la sicurezza da computare nel valore complessivo dell'appalto.

- La ricezione delle offerte dei concorrenti avverrà esclusivamente in via elettronica. A tal fine, il Dipartimento utilizzerà strumenti e dispositivi di ricezione elettronica appropriati, tali da assicurare che:
  a) l'ora e la data della trasmissione e della ricezione delle offerte possano essere stabilite con precisione;
  b) si possa ragionevolmente prevedere che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi con tale modalità prima della scadenza dei termini specificati;
  c) solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
  d) solo le persone autorizzate possano consentire l'accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata.
- Il criterio di aggiudicazione dell'appalto in questione, ritenuto più idoneo in relazione alla natura dei servizi da acquisire, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
- Con successivo decreto sarà nominata la Commissione incaricata di valutare le offerte ricevute dall'Amministrazione. Ai fini della valutazione detta Commissione avrà a disposizione 30/100 punti per la parte economica dell'offerta nonché 70/100 punti per l'offerta tecnica.
- La verifica della documentazione amministrativa richiesta nei documenti è demandata al RUP del procedimento, secondo quanto consentito nelle "*Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti"*elaborate dall'ANAC. I controlli sui requisiti generali e speciali di partecipazione e di aggiudicazione sarà esercitato sulle società collocate ai primi due posti della graduatoria di merito, anche attraverso la piattaforma telematica AVCpass dell'ANAC. Le modalità di dettaglio di tali controlli sono indicate nel disciplinare di gara.
- La verifica della tempestività nella presentazione delle offerte, dell'istanza di partecipazione e del capitolato prestazionale debitamente firmato per accettazione da ciascun concorrente, nonché le operazioni di gara di carattere valutativo saranno svolte dalla Commissione giudicatrice. La valutazione delle offerte anormalmente basse spetta al responsabile del procedimento che potrà, a tal fine, avvalersi della Commissione giudicatrice.
- Il Dipartimento intende avvalersi dell'istituto della cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 55/2019. Potrà, altresì, aggiudicare anche in presenza di una unica offerta validamente espressa purché ritenuta congrua sul piano tecnico ed economico.
- L'Amministrazione si riserva il diritto, con delibera del Capo del Dipartimento, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta venga ritenuta idonea; di sospendere o rinnovare la procedura motivatamente; di non stipulare alcun contratto, motivatamente, anche qualora l'aggiudicazione dei servizi fosse già avvenuta.

Art. 2.

- I compiti di Responsabile unico del procedimento sono affidati al cons. Pasquale Trombaccia, Dirigente I fascia, che è incaricato altresì di sottoscrivere il Bando di gara da pubblicarsi nella GURI e, per estratto, su alcuni quotidiani a tiratura nazionale e locale.
- I compiti di Direttore dell'esecuzione contrattuale sono affidati alla signora Marina Longo, funzionario categoria A-F2, in servizio presso il Dipartimento.
- Lo stipulando contratto sarà finanziato con fondi tratti dal capitolo 228 del C.d.R. 16 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Esercizio Finanziario 2020 e successivi.
- Detto contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale) ovvero con altra firma elettronica qualificata.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi

Roma, **14/02/2020**

Digitally signed by SINISCALCHI FLAVIO
Date: 2020.02.14 12:25:38 +01:00
Reason: